

N° 2 di Reg.

COPIA

Prot. n.ro 100



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

L' anno **duemiladieci** il giorno **otto** del mese di **gennaio** alle ore **19:00** nella residenza comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente/Assente
ORO GIOVANNI ALESSIO	SINDACO	P
MARCOLONGO ROBERTA	VICESINDACO	P
ORO ANDREA	ASSESSORE	P
CHIOMENTO CLAUDIO	ASSESSORE	P
CAPPELLARI DENIS	ASSESSORE	P

con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO;**

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza in conformità alle norme attualmente in vigore, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON IL DOTT. BUDA GIUSEPPE PER PRESTAZIONE D'OPERA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FOZA.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON IL DOTT. BUDA GIUSEPPE PER PRESTAZIONE D'OPERA PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI FOZA.

Propone il Sindaco, relazionando quanto segue.

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n.311 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2005) in base al quale *“i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

PREMESSO che questa Amministrazione comunale ha la necessità di provvedere alla stipulazione di un contratto di collaborazione occasionale per garantire la presenza presso l'Ufficio Servizi Sociale del Comune di Foza di un'unità di personale con funzioni di Assistente sociale;

RITENUTO di avvalersi per l'anno 2010 di una collaborazione occasionale, avvalendosi di un'unità di personale in servizio presso un Comune contermine, a ciò debitamente autorizzata nei termini di cui all'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

DATO ATTO che per l'anno 2009 ci si è già avvalsi della collaborazione occasionale del dott. Buda Giuseppe, dipendente del Comune di Asiago, a ciò debitamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza;

DATO ATTO che il ricorso alla suddetta collaborazione occasionale è motivato dall'esigenza di avvalersi di una professionalità specifiche nel campo dei Servizi sociali, assente nell'ambito del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, e di garantire il regolare esplicarsi del pubblico servizio per i procedimenti di competenza dell'Ufficio Servizi sociali;

VISTA la propria nota prot. n. 5289 in data 16.12.2009, con la quale si chiedeva al Comune di Asiago di autorizzare, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, il proprio dipendente Buda dott. Giuseppe a svolgere una collaborazione occasionale presso questo Ente per l'anno 2010 e per numero 2/3 ore settimanali, da prestarsi al di fuori dell'orario di lavoro presso l'Ente di appartenenza;

VISTA la nota del Comune di Asiago prot. n. 17244 del 22.12.2009, pervenuta in data 22.12.2009 prot. n. 5374, con la quale la predetta Amministrazione comunale autorizzava il proprio dipendente Buda dott. Giuseppe a svolgere un incarico retribuito presso il Comune di Foza, alle sotto riportate condizioni:

- mansioni: in qualità di Assistente sociale;
- decorrenza: dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
- svolgimento della prestazione: al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Asiago;
- natura della prestazione: carattere transitorio, assenza di alcun vincolo di subordinazione e compenso a carico del Comune di Foza;
- obblighi specifici del dipendente: non recare pregiudizio al regolare espletamento delle funzioni proprie nell'ambito del rapporto di lavoro in atto, nonché dei compiti e dei doveri d'ufficio; non trovarsi in condizioni di conflitto con gli interessi e le finalità dell'Ente e/o delle sue articolazioni operative o partecipate;

RITENUTO, per quanto sopra, di avvalersi, presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Foza, della collaborazione occasionale del dipendente del Comune di Asiago Buda dott. Giuseppe, Assistente sociale, a decorrere dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010;

RITENUTO di approvare il relativo schema di contratto, allegato *sub A* quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che la spesa per compenso e per IRAP a carico dell'Ente derivante dalla stipulazione del suddetto contratto di collaborazione occasionale troverà copertura al cap. 1900 per il compenso e al cap. 1157 per gli importi dovuti dal Comune a titolo di IRAP del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto dell'autorizzazione del Comune di Asiago prot. n. 17244 del 22.12.2009 al proprio dipendente Buda dott. Giuseppe (nato a Torre Annunziata (NA) il 12.12.1973, Assistente sociale) a svolgere un incarico retribuito presso il Comune di Foza e di stabilire, conseguentemente, di avvalersi presso l'Ufficio Servizi Sociali, per i procedimenti di competenza, della collaborazione occasionale del suddetto, a decorrere dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010;
- 3) di approvare lo schema di contratto di collaborazione occasionale con il dott. Buda Giuseppe, che si allega *sub A* quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la spesa per compenso e per oneri riflessi a carico dell'Ente derivante dalla stipulazione del suddetto contratto di collaborazione occasionale troverà copertura al cap. 1900 per il compenso e al cap. 1157 per gli importi dovuti dal Comune a titolo di IRAP del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2010, che sarà dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
- 5) di demandare al Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria la sottoscrizione del contratto e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere

PROPONE

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 08-01-2010

Il Sindaco
f.to Oro dott. Giovanni Alessio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 08-01-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria
f.to Borsato dott. Gianandrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 08-01-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria
f.to Borsato dott. Gianandrea

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto dell'autorizzazione del Comune di Asiago prot. n. 17244 del 22.12.2009 al proprio dipendente Buda dott. Giuseppe (nato a Torre Annunziata (NA) il 12.12.1973, Assistente sociale) a svolgere un incarico retribuito presso il Comune di Foza e di stabilire, conseguentemente, di avvalersi presso l'Ufficio Servizi Sociali, per i procedimenti di competenza, della collaborazione occasionale del suddetto, a decorrere dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010;
- 3) di approvare lo schema di contratto di collaborazione occasionale con il dott. Buda Giuseppe, che si allega *sub* A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la spesa per compenso e per oneri riflessi a carico dell'Ente derivante dalla stipulazione del suddetto contratto di collaborazione occasionale troverà copertura al cap. 1900 per il compenso e al cap. 1157 per gli importi dovuti dal Comune a titolo di IRAP del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2010, che sarà dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
- 5) di demandare al Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria la sottoscrizione del contratto e l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

ALLEGATO A

COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

L'anno **duemiladieci** il giorno _____ del mese di _____ in Foza, nella
Residenza Municipale,

TRA

Il COMUNE DI FOZA, con sede legale a Foza (VI) in via Roma n. 4, C.F. 00537800245, di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria, a ciò autorizzato giusto decreto sindacale n. 1 del 04.01.2010;

E

Il dott. BUDA GIUSEPPE, nato a Torre Annunziata (NA) il 12.12.1973, residente ad Arzignano (VI) in via _____ n. _____, C.F. BDUGPP73T12L245M, di seguito indicato come "collaboratore";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il suddetto schema di contratto;

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione occasionale, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile;

**CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida al collaboratore l'incarico di collaborazione occasionale presso l'Ufficio Servizi Sociali comunale, secondo i seguenti contenuti:

svolgimento delle attività istruttorie e relazioni con il pubblico per i procedimenti amministrativi inerenti i Servizi Sociali [a titolo esemplificativo, pratiche relative a richieste di contributi regionali o comunali; colloqui, visite domiciliari e relazioni per la gestione di casi di svantaggio; procedimento di informazione, raccolta e istruttoria relativo alle domande per il contributo affitto, per l'abbattimento barriere architettoniche, per le persone non autosufficienti assistite a domicilio; interventi integrativi del nucleo familiare, tra cui l'assistenza domiciliare, l'assistenza economica (minimo vitale e sussidi straordinari); interventi sostitutivi delle funzioni proprie del nucleo familiare ivi compresi i rapporti con la struttura esterna di pronta accoglienza, gli affidi familiari per minori].

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione

1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. La collaborazione si svolge prevalentemente presso la Sede municipale del Comune di Foza e nell'ambito del territorio comunale. Costituisce modalità di svolgimento della collaborazione anche la partecipazione a riunioni presso altri Enti (es. Distretto sanitario territoriale) per la gestione di casi sociali; allo scopo, per riscontrare l'intervenuto adempimento della prestazione, sarà acquisita apposita attestazione di presenza, con l'indicazione del relativo orario, rilasciata dall'Ente di riferimento.
3. Il collaboratore è tenuto a garantire che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
4. Il Comune si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

Articolo 3 - Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 4 - Decorrenza e durata dell'incarico

1. Il presente contratto ha decorrenza dal _____ e avrà luogo fino al 31/12/2010, prevedendo una presenza del collaboratore presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Foza pari ad un massimo di 8 ore/mese effettive, da coordinarsi in accordo con le esigenze di servizio indicate dall'Amministrazione comunale.
2. L'incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.

Articolo 5 - Compenso

1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Foza corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo orario di euro 35,00 comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a IVA, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72).
2. Il suddetto compenso, determinato come sopra, sarà erogato al collaboratore nella formula di rate mensili, calcolate in ragione delle ore effettivamente lavorate, per un ammontare

complessivo, in relazione al periodo di durata del rapporto contrattuale, pari a euro 3.360,00 (tremilatrecentosessanta/00), al lordo delle ritenute di legge.

3. Il suddetto compenso verrà riconosciuto esclusivamente per l'effettivo servizio prestato.
4. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell'incarico.
5. Ai fini IRPEF sui compensi erogati viene operata una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto pari al 20 %.
6. Eventuali trasferte del collaboratore al di fuori del territorio comunale, che si rendano necessarie per esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, daranno diritto al rimborso dei costi chilometrici calcolati secondo le tabelle ACI.

Articolo 6 - Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Per cause di infortunio o di malattia, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo;
2. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.

Articolo 7 – Obblighi del committente

1. L'Amministrazione comunale dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa in favore del collaboratore a copertura di eventuali rischi derivanti da infortunio per motivi di servizio (escluso il rischio *in itinere* per l'accesso al luogo di svolgimento della collaborazione sia in andata che in ritorno) e da responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni.

Articolo 8 - Estinzione del contratto

1. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:
 - * gravi inadempienze contrattuali;
 - * sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

- * commissioni di reati tra quelli previsti dall'art.15 della legge 55/90 e successive modificazioni;
- * danneggiamento o furto di beni;
- * inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;
- * impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Articolo 9 – Spese

1. Il presente contratto redatto, in duplice copia in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso di uso con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 ed è esente da bollo a norma dell'art. 25 della Tabella Allegata sub B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

2. Eventuali spese di bollo sono a carico del collaboratore.

Articolo 10 – Controversie

1. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione o applicazione del presente contratto, le parti individuano quale foro competente il Tribunale Bassano del Grappa.

Il collaboratore Buda Giuseppe, nato a Torre Annunziata (NA) il 12.12.1973, residente ad Scafati (SA) in via Pagano n. 56, domiciliato ai fini del presente atto a Roana (VI) in via Roana di Sopra n. 7, autorizza il Comune di Foza al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il collaboratore Buda dott. Giuseppe _____

Il Responsabile Area Borsato dott. Gianandrea _____

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

IL SINDACO
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:

- pubblicazione all'albo
 comunicazione ai capigruppo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa
 Economico - Finanziaria
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **8**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **18.01.2010**.

Il Messo Comunale
f.to Turata Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì 12.02.2010

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea